

## CONVENZIONE PER ADESIONE ALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE

**VISTI** la L. n. 1395/1923 recante “*Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti*”; il R.D. n. 2537/1925 recante “*Regolamento per le professioni d'ingegnere e di Architetto*”; il Decreto Luogotenenziale n. 382/1944 recante “*Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali*” e il D.P.R. n. 169/2005 recante “*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*”, che disciplinano il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (nel seguito anche CNAPPC);

**VISTO** il R.D. n. 2537/1925 e s.m.i. recante “*Regolamento per le professioni d'ingegnere e di Architetto*” che definisce le principali attività in capo all'Ordine e sulla base del quale sono stati definiti i processi portanti (attività del Consiglio, gestione ~~del~~);

**TENUTO CONTO** della natura di ente pubblico non economico dell'Ordine professionale, cui risultano applicabili gli aspetti normativi e legislativi in capo a una Pubblica Amministrazione, tra i quali le norme del Codice dell'amministrazione digitale;

**CONSIDERATO** che anche il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 28 giugno 2017, ha ribadito che gli Ordini professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici;

**CONSIDERATO** che il CNAPPC e gli Ordini territoriali costituiscono Amministrazioni Pubbliche, anche se diverse dalle Amministrazioni dello Stato;

**VISTO** l'art. 15 della L. n. 1198/1990, n. 241 e s.m.i. recante “*agosto Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “*Codice dell'Amministrazione digitale*” (CAD);

**VISTO** il Piano Triennale per l'informatica nella PA 2020-2022 (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 4 settembre 2020, n. 2053) che individua l'Ufficio per la transizione al digitale come il “*punto di contatto*” delle amministrazioni e enti pubblici per le questioni connesse alla trasformazione digitale sia verso l'esterno, con altre pubbliche amministrazioni, società partecipate e concessionari di servizi pubblici, con cittadini, imprese e *stakeholder*, sia verso l'interno, per quanto riguarda i rapporti con il vertice politico e/o amministrativo, con i diversi uffici dell'ente e con le diverse figure coinvolte nel processo di digitalizzazione;

**VISTO** l'art. comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 il quale prevede che «*Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il*

*numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità», il comma 1-sexies ai sensi del quale «Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale (...) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale (...) risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente» ed il comma 1-septies che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato di esercitare le funzioni di RTD (responsabile per la transizione digitale) «anche in forma associata»;*

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi del medesimo art. 17, comma 1-ter, il responsabile dell'ufficio suddetto deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico;

**VISTA** la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 1° ottobre 2018, che sollecita le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). Essa richiama quanto previsto dal CAD circa la possibilità per le Amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni anche in forma associata raccomandando tale opzione organizzativa, specialmente per le PA di piccole dimensioni, da attuare *«in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l'unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni»;*

**TENUTO CONTO** che il citato art. 17 del CAD stabilisce l'obbligo di individuare l'ufficio dirigenziale cui attribuire i compiti per la transizione al digitale e attribuire formalmente la funzione di RTD al responsabile dell'ufficio dirigenziale medesimo e che l'RTD nominato deve possedere adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali che spesso le amministrazioni non possiedono al proprio interno, specialmente nel caso di piccole realtà, e che, pertanto, risulta difficile riuscire a individuare la figura adatta a ricoprire questo ruolo;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'assetto organizzativo di alcuni Ordini professionali potrebbe non consentire di individuare l'ufficio dirigenziale e non avere tra i propri dipendenti figure con la professionalità necessaria a garantire l'esercizio della funzione e i compiti ad esso attribuiti dall'art. 17 del CAD;

**CONSIDERATO** che l'alta rilevanza dell'incarico di responsabile della transizione digitale si connette necessariamente all'organizzazione dell'amministrazione, su cui esso deve poter agire in maniera trasversale, e assume significato strategico rispondendo direttamente all'organo di vertice politico, sia per le iniziative di attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sia per le elevate responsabilità connesse;

**TENUTO CONTO** della ratio sottesa nel richiamato art. 17 del CAD, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1-septies dello stesso, in merito alla possibilità di esercitare le funzioni di RTD in forma associata;

**VISTE** le circolari del CNAPPC inviate agli Ordini APPC territoriali sull'argomento e, in particolare, la n. 46 del 6 maggio 2022 (prot. n. 454) e la n. 56 del 1° giugno 2022 (prot. n. 535);

**VISTO**, altresì, l'art. 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005, il quale prevede che: «*Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per tutte le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati*»;

**CONSIDERATO** che gli indirizzi e i contenuti nel citato *Indice* devono essere aggiornati dai soggetti obbligati tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale e che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dall'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

**PRESO ATTO** che sarà, pertanto, necessario avviare, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), un'attività di aggiornamento dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni finalizzata ad apportare le necessarie modifiche nelle sezioni dell'elenco dedicate agli Uffici per la Transizione al Digitale;

**PRESO ATTO**, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente e dal processo di riforma che pone in capo ad ogni amministrazione pubblica la funzione di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale ed altresì dei correlati processi di riorganizzazione, nell'ottica di perseguire il generale obiettivo di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

**CONSIDERATO** che il CNAPPC, con nota prot. n. 535 del 1° giugno 2022, ha comunicato la decisione di fornire agli Ordini APPC territoriali lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio per la transizione al digitale in forma associata;

**CONSIDERATO** che il CNAPPC ha individuato nella persona del direttore **Francesco Nelli** quale Responsabile per la transizione al digitale cui fa capo l'Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale (nel seguito anche Ufficio centrale - RTD);

**PRESO ATTO** delle istanze pervenute al CNAPPC da parte degli Ordini territoriali che segnalavano, in modo diffuso, la necessità di supporto rappresentando di non disporre delle necessarie risorse per l'organizzazione di un ufficio specifico dirigenziale a cui affidare la transizione alla modalità operativa digitale;

**CONSIDERATO** che gli Ordini territoriali aderenti potranno contare sull'*expertise* del RTD, essere destinatari di iniziative di formazione e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze, avere il supporto per attuare i processi di cambiamento, condividere conoscenze e progettualità e adattare al proprio contesto, partecipare ad una rete che possa stimolare il confronto e valorizzare le migliori esperienze (*best practices*), in stretto rapporto con la Conferenza dei Responsabili della Transizione

al Digitale promossa da AgID quale «strumento di dialogo, raccordo e supporto verso i RTD delle amministrazioni italiane al fine di promuovere la trasformazione digitale inclusiva delle PA»;

**CONSIDERATO** che l'adesione all'Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale del CNAPPC non comporta oneri economici a carico del soggetto aderente;

**CONSIDERATO**, pertanto, che è nell'interesse dell'Ordine territoriale l'adesione all'Ufficio centrale - RTD da attuarsi mediante sottoscrizione per accettazione della presente convenzione per adesione e invio a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale del CNAPPC, unitamente alla delibera del Consiglio dell'Ordine medesimo di approvazione dell'adesione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della proposta medesima;

Tutto quanto visto, considerato, tenuto conto e preso atto in premessa, il CNAPPC e l'Ordine professionale aderente, individuate come "le Parti", convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 (VALORE DELLE PREMESSE)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di adesione.

#### **ARTICOLO 2 (UFFICIO CENTRALE - RTD E ASPETTI ORGANIZZATIVI)**

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori l'Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale e individuato, come Responsabile preposto all'Ufficio medesimo, il dott. **Francesco Nelli**.
2. All'Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale spettano i compiti espressamente previsti dall'art. 17, comma 1, lett. da a) a j bis) del Codice dell'amministrazione digitale.
3. L'Ordine territoriale aderente alla presente convenzione individua il referente per le attività svolte dall'Ordine nell'ambito della convenzione medesima, in via prioritaria, tra un dirigente o, in assenza di posizioni dirigenziali, tra i dipendenti con posizione apicale o, in alternativa, titolari di posizione organizzativa.

#### **ARTICOLO 3 (IMPEGNI DELLE PARTI)**

1. Le Parti si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata l'Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala e riduzioni di costi correnti e d'investimento.
2. Il CNAPPC si impegna a mettere a disposizione dell'Ordine territoriale aderente, le necessarie competenze, come meglio dettagliati nell'Allegato A) al presente atto, per assolvere agli adempimenti e ai compiti espressamente previsti dall'art. 17, comma 1, lett. da a) a j-bis) del CAD, ma anche per svolgere le attività, di seguito indicate, in ragione della trasversalità dei compiti medesimi:
  - a) costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'Ordine territoriale;
  - b) costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
  - c) proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
  - d) adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione dell'Ordine territoriale;

- e) collaborare con l’Agenzia per l’Italia digitale;
  - f) predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta in collaborazione con l’Ufficio centrale – RTD, da trasmettere al vertice politico o amministrativo dell’Ordine medesimo.
3. Il CNAPPC, attraverso l’Ufficio centrale – RTD, si impegna a mettere a disposizione di tutti gli Ordini aderenti, strumenti di raccordo con il medesimo Ufficio attraverso la partecipazione a riunioni organizzate dal CNAPPC o altre forme dallo stesso definite, al fine di garantire un’applicazione conforme dell’art. 17 del CAD.
  4. L’Ordine territoriale che aderisce con la presente convenzione all’Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale del CNAPPC si impegna a:
    - a) assicurare piena collaborazione con il CNAPPC impegnandosi a dare attuazione agli atti dallo stesso adottati seguendone le direttive;
    - b) concordare con il CNAPPC le azioni legate all’avvio, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), dell’attività di aggiornamento dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
    - c) assicurare, in raccordo con il CNAPPC, piena collaborazione all’AgID per le attività di attuazione e aggiornamento del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
  5. L’Ordine territoriale aderente si impegna, altresì, a inviare al CNAPPC a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale dello stesso, la delibera del proprio Consiglio, con il contenuto minimo di cui all’Allegato B) al presente atto, unitamente alla presente convenzione sottoscritta per accettazione.
  6. Nel caso in cui la mancata attuazione degli atti adottati dal CNAPPC, necessari a consentire l’adeguamento dell’Ordine alle norme a presidio della transizione digitale, dia luogo a inadempimenti normativi ne risponderà esclusivamente l’Ordine aderente.

#### **ARTICOLO 4 (RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINI)**

L’attuazione degli atti adottati dal CNAPPC è necessaria a consentire all’Ordine aderente l’assolvimento dei compiti previsti espressamente dall’art 17, co.1, lett. a) a j-bis) del CAD.

Il mancato adempimento determina una violazione degli obblighi di transizione digitale con la responsabilità dell’Ordine aderente secondo quanto previsto dall’art 18 Bis del CAD (introdotto dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni bis) “Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

#### **ARTICOLO 5 (ONERI)**

1. L’adesione alla presente convenzione non comporta oneri economici a carico del soggetto aderente. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di trasferta, per il proprio personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione.

#### **ARTICOLO 6 (DURATA E RECESSO)**

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e si rinnova di anno in anno, salvo recesso espresso da una delle Parti da comunicare, a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale dell’altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi.

#### **ARTICOLO 7 (MODIFICHE)**

1. A seguito di adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze, le Parti possono apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla convenzione.

#### **ARTICOLO 8 (INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI)**

1. Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### **ARTICOLO 9 (RISERVATEZZA)**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, documenti, know-how e notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno o di cui dovessero venire a conoscenza direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Restano esclusi le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono. Ciascuna delle Parti si impegna altresì a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

#### **ARTICOLO 10 (CONTROVERSIE)**

1. Le Parti si impegnano, in prima istanza, a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro, in dipendenza della presente convenzione.
2. Qualora non fosse possibile pervenire ad una composizione amichevole, il Foro competente è quello di Roma.

#### **ARTICOLO 11 (FIRMA E REGISTRAZIONE)**

1. La presente convenzione è sottoscritta come scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15 della citata L. n. 241/1990 e s.m.i.
2. Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e a spese della Parte richiedente.

#### **ARTICOLO 12 (NORMA FINALE)**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme applicabili in materia e il Codice Civile.

OAPPC  
Il Presidente  
(*firmato digitalmente*)

Consiglio Nazionale APPC  
Il Presidente  
(*firmato digitalmente*)